



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Provincia di Varese

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

e-mail: segreteria@comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE

N. 21

DEL 22.07.2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 22.07.2020**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU 2020

L'anno **duemilaventi** addi **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GALLI RAFFAELLA	Presente	8 - BATTILANA CINZIA	Presente
2 - DE MICHELI MARIO	Presente	9 - LEVORIN RAIMONDO	Presente
3 - BASSO NICOLETTA	Presente	10 - BROGGINI MARIA ROSA	Assente
4 - MANTOVAN FULVIO	Presente	11 - GUMIERO GIANFRANCO	Presente
5 - BALLERIO VITTORIO	Presente	12 - LONGHI FEDERICO ALFREDO	Presente
6 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente	13 - MONGERA GALILEO PAOLO	Presente
7 - PEREGO GIANLUCA	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARCH. GALLI RAFFAELLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 poi subentrata) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati, interamente, i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la nuova disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente od indirettamente, richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, così come proposto con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23.05.2020 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la presente seduta del 22.07.2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno

assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, saranno esenti;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari n.18 e 19 del 26.03.2019, entrambe esecutive, tramite le quali sono state determinate, rispettivamente, le aliquote e detrazioni in merito alla Tasi ed all'Imu per l'anno d'imposta 2019;

Ritenuto di mantenere inalterate le aliquote e detrazioni come sopra determinate, ma di aggiornare le stesse alle nuove disposizioni normative previste per l'anno d'imposta 2020;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- 0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,50% - aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 0,86% per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito con contratto registrato dal possessore ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli);
- 0,86% per gli immobili produttivi categoria catastale "D", di cui 0,76% in quota Stato e 0,10% in quota Comune;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione (c.d. immobili merce);

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal settore contabile sono stati espressi favorevolmente gli allegati pareri di cui all'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile contabile stesso, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione resa nelle forme e modi previsti dalle legge:

presenti: n. 12

astenuti: n. 3 (Consiglieri Mongera, Longhi; Gumiero)

contrari: nessuno;

Favorevoli: 9

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

- 0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,50% - aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 0,86% per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito con contratto registrato dal possessore ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli);

- 0,86% per gli immobili produttivi categoria catastale “D”, di cui 0,76% in quota Stato e 0,10% in quota Comune;
 - 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione (c.d. immobili merce);
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;
 4. Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari di cui all’art. 9 del Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
 5. Di determinare il valore imponibile delle aree edificabili come da allegata tabella descrittiva dei valori unitari a mq per zona edificabile;
 6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
 7. Di precisare che le aliquote determinate con le delibere di Consiglio Comunale n. 18 e n. 19 del 26 marzo 2019 non trovano più applicazione e sono sostituite dalle aliquote determinate con il presente provvedimento.

Successivamente, con la seguente votazione resa nelle forme e modi previsti dalle legge:

presenti: n. 12

astenuti: n. 2 (Consiglieri Longhi; Gumiero)

contrari: nessuno;

Favorevoli: 10

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento in correlazione alle scadenze degli adempimenti previsti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ARCH. GALLI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caronno Varesino, 22.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO
